

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 05/03/2020

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 9/04/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 24/07/2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso della somma, calcolata secondo il criterio lineare proporzionale, di € 1.558,20 a titolo di commissioni bancarie, finanziarie e accessorie non godute, nonché polizza vita e spese fisse non maturate, al netto di € 1.986,69 già rimborsati, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo e alle spese del ricorso.

Costitutosi, l'intermediario, precisa in primo luogo di aver incorporato la società con cui la ricorrente ha sottoscritto il contratto, subentrando a titolo universale in tutti i suoi rapporti. Si oppone poi alle pretese della cliente, eccependo:

- la non diretta applicabilità nei rapporti tra privati della Direttiva 2008/48, citata nella sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ad ogni modo non potrebbe implicare un'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale (in particolare dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB);
- l'irrilevanza nel caso di specie della decisione della CGUE, la quale non consente alcun rimborso per le commissioni rete esterna previste in contratto, avendo ad oggetto i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli "che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi";
- ad ogni modo, la natura *up-front* delle "commissioni rete esterna", stante anche le evidenze documentali che attestano l'intervento e lo svolgimento di attività, fin dalla



- fase di promozione e collocamento del prestito, del soggetto che ha intermediato il credito (allega fattura dell'1/09/2014 nonché contabile del bonifico effettuato);
- la natura *up-front* anche delle “*commissioni di attivazione – spese di istruttoria*”, in quanto remunerative di attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto e non proseguono nel costo della sua durata;
  - di aver già proceduto al rimborso, secondo il criterio *pro rata*, delle commissioni di gestione, da considerarsi *recurring*;
  - l'esistenza di un contrasto tra le determinazioni assunte dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 e le indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza con la Comunicazione al sistema del 4 dicembre 2019, riferite unicamente a finanziamenti in corso alla data della cennata Comunicazione o, al più, alla data della pubblicazione della pronuncia della CGUE, ed evidentemente non al finanziamento in oggetto, estinto a seguito dell'emissione del conteggio estintivo del 24 luglio 2018 e con validità sino al 31 agosto.

Chiede pertanto di respingere il ricorso perché totalmente infondato in fatto ed in diritto.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento*”, valutando inoltre che “*non ricorre invece alcuna ragione per*



discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.

Venendo al merito del ricorso deve rilevarsi la natura recurring di commissioni di gestione (seppure al netto di € 50,00, corrispondenti a spese fisse: cfr. Collegio di Bari, decisione n. 16198/19) e costo incasso rate, trattandosi di voci a corrispettivo di attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto.

Natura up front compete, invece, a commissioni di attivazione, spese di istruttoria/notifica e commissioni rete esterna, in quanto riferite ad attività circoscritte alla fase antecedente al perfezionamento del contratto. In particolare, quanto alla commissione rete esterna, risulta intervenuto un agente in attività finanziaria (cfr. *supra*). L'intermediario ha allegato la fattura emessa dall'agente con la relativa specifica contabile nonché evidenza della corresponsione di un importo conforme a quello indicato in fattura.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶ 120							
rate scadute ▶ 48							
rate residue							
TAN ▶ 5,20%							
						% restituzioni	
						- in proporzione lineare 60,00%	
						- in proporzione alla quota interessi 38,61%	

  

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	C) commissioni di attivaz. (up front)	€ 1.404,02	€ 842,41 <input type="radio"/>	€ 542,10 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 542,10
<input type="radio"/>	D) comm. di gestione (recurring)	€ 2.730,53	€ 1.638,32 <input checked="" type="radio"/>	€ 1.054,27 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 1.986,69	-€ 348,37
<input type="radio"/>	E) spese istrutt. / notifica (up front)	€ 450,00	€ 270,00 <input type="radio"/>	€ 173,75 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 173,75
<input type="radio"/>	F) comm. rete esterna (up front)	€ 723,60	€ 434,16 <input type="radio"/>	€ 279,39 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 279,39
<input type="radio"/>	G) costo incasso rate (recurring)	€ 600,00	€ 360,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 231,66 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 360,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
rimborsi							€ 0,00

  

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.006,87
interessi legali	si

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.006,87, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS